



COMUNE di MONTE CERIGNONE
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza Clementina, 10 – 61010 Monte Cerignone (PU)
P.I. 00895400414 C.F. 82002090411
tel. 0541/978522 - fax 978501 - e-mail comune.moncerignone@provincia.ps.it

Cod. ISTAT 041 - 031

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 5 DEL 28-03-2019

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LAZZARINI MAURO	P	GRAZIOSI ROBERTO	P
CHIARABINI CARLO	P	MAIANI MICHELE	P
CESARINI BEATRICE	P	ROSSI ADRIANA	P
GIANNOTTI DAVIDE	P	OTTAVIANI GILBERTO	P
GIORGINI DAVIDE GIORGIO	P	BALCHESINI ALESSANDRO	P

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor CHIARABINI CARLO nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA LAURA BAROCCI
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

GIANNOTTI DAVIDE
BALCHESINI ALESSANDRO

- Assistono, senza diritto al voto, gli Assessori Esterni

PENSERINI SERGIO P

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I. – CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il regolamento comunale per l'introduzione e l'applicazione DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – t.a.s.i. approvato con deliberazione di C.C n. 27 del 06.09.2014

CONSIDERATO CHE, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO PERALTRO che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre riduzioni nei casi elencati dall'art. 1, comma 679 L. 147/2013 ma ha previsto l'esenzione dalla TASI per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risiedono o dimorano in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) all'individuazione dei servizi indivisibili;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Visto il seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

• Manutenzione ordinaria edifici comunali	€ 16.256,00
• Servizi di manutenzione stradale	€ 9.000,00
• Servizi di illuminazione pubblica	€ 27.322,00
• Servizio di Biblioteca	€ 800,00
• Servizi di polizia municipale	€ 6.840,00
• Servizio d'Istruzione	€ 74.655,00
• PER UN TOTALE DI SPESA	€ 134.873,00

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RITENUTO di riconfermare per l'anno 2019 le aliquote di seguito specificate già adottate con delibera di C.C. n. 28 del 06.09.2014:

- **ALIQUOTA 1,7 per mille** su tutte le abitazioni principali e pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett.a), per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili) anno 2016;
- **l'Aliquota dell' 1 per mille** sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che con la legge 208/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett.b),
- **La tassa viene eliminata dagli immobili destinati ad abitazione principale sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett.b);**

VISTI il Decreto del Ministro dell'Interno, con il quale per il 2019 è stato fissato il 30 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che in base all'art. 1, comma 688 L. 147/2013, il versamento della Tasi è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D. Lgs. 241/1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto Interministeriale del 23/05/2014 e vista la risoluzione ministeriale dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014 che specifica i codici tributi da utilizzare.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito dalla legge n. 68 del 2014

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento ;
2. Di riconfermare l' **ALIQUOTA 1,7 per mille** su tutte le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze (art.1 comma 14, lett.a) per l'applicazione della

componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili) anno 2019 così come stabilito con delibera di C.C n. 28 del 06.09.2014 :

3. Di riconfermare sempre per l'applicazione della componente **TASI** per l'anno 2019 **l'Aliquota dell' 1 per mille** sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
4. Di dare atto che nel determinare le aliquote per l'annualità 2019 della componente IMU verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2019 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
6. Di stabilire nel caso di unità immobiliare sia occupata da un nucleo familiare con presenza di figli minori, una detrazione di €. 15,00 per ogni figlio minore;
7. Di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;
8. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento dell'Imposta unica comunale;
10. Di provvedere a pubblicare le deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 18 settembre 2019
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

VISTO:

VISTO:

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime di n. 10 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to CHIARABINI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LAURA BAROCCI

Prot. N.

Li

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Leg.vo. 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

[] Oggi stesso viene inviata al CO.RE.CO:

- ☐ in relazione al combinato disposto dell'art.126, comma 1, del D.Leg.vo 267/2000;
- ☐ per essere posta a controllo a richiesta di 1/5 dei Consiglieri ai sensi dell'art.127, comma 1, D.Leg.vo 267/2000

[] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.126, comma 1, D.Leg.vo 267/2000;

Dalla Residenza Municipale, li 24-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LAURA BAROCCI

-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-04-19 al 09-05-19, senza reclami.**
- **E' divenuta esecutiva il giorno 28-03-19;**

[] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000);
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Leg.vo 267/2000);
[] Decorsi 30 gg.dalla trasmissione al CO.RE.CO:

- ☐ dell'atto (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);
- ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento

(Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);

[] Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del , Prot. n. (Art. 134. comma 1, D.Leg.vo 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BAROCCI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BAROCCI